



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario N. 6 del 24.02.2011

OGGETTO:

**SERVIZI STRUMENTALI ALL'ENTE LOCALE – CONNETTIVITA' E
MANUTENZIONE IMMOBILI - DETERMINAZIONI -**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto prefettizio in data 2 dicembre 2010, prot. n. 13.4/201000936 Gab. AREA II REL, con cui la **Dott.ssa Francesca Iacontini** viene nominata Commissario Straordinario per l'Amministrazione di San Giuliano Milanese;

Precisato che con tale decreto al Commissario sono attribuiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, lett.e) e g) del D.Lgs. del 18/08/2000 N. 267, trattandosi di materia relativa all'organizzazione e concessione di servizi in capo a società partecipate;

Premesso che con delibera Commissario G.C. n. 199 del 21.12.2010 è stata effettuata la ricognizione delle società partecipate dal Comune di San Giuliano Milanese, tra cui Genia spa, ai sensi della L. 244/2007

Che con medesimo atto si è disposto di procedere, per i servizi strumentali all'Ente, ad una progressiva internalizzazione per una gestione in economia o tramite procedura pubblica di affidamento previa verifica, se necessaria, dell'economicità di gestione e l'individuazione all'interno della struttura comunale delle unità organizzative interessate;

Dato atto che l'art.13 D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006 e succ.modif. ha limitato ex lege la capacità di agire delle società strumentali partecipate dalle amministrazioni locali vincolandone la libera attività commerciale con effetti diretti sulle dinamiche societarie e sul loro ambito operativo;



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Che possono definirsi strumentali all'attività degli enti pubblici tutti quei beni e servizi erogati da società a diretto ed immediato supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali.

Atteso che l'art. 13 del D.L. 223/2006 sottopone l'affidamento senza gara di servizi strumentali a stringenti presupposti in quanto l'affidatario deve svolgere le sue prestazioni unicamente a favore degli enti costituenti e non deve svolgere prestazioni diverse a favore di soggetti privati o pubblici, e gestire servizi pubblici locali;

Considerato inoltre che i servizi di manutenzione e gestione degli immobili di proprietà comunale e connettività dati sono stati affidati a Genia spa successivamente all'entrata in vigore di tale normativa e pertanto i relativi contratti sono da considerarsi nulli;

Dato atto che con delibera del Commissario G.C. n.193 del 2.12.2010 è stato prorogato, per soli motivi tecnici, la gestione del servizio strumentale calore a Genia spa fino al 30.4.2011;

Richiamato, per quanto riguarda il tema della conformità delle gestioni ai principi dell'affidamento "in house" :

- la relazione sulla verifica amministrativo-contabile in data 31.12.2006 dell'Ispettorato Generale di Finanza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, depositato agli atti - capitolo IV servizi pubblici locali di rilevanza economica - che sul tema sintetizza " l'analisi condotta in merito al rapporto tra Comune di San Giuliano e Genia spa fa dubitare quindi che essa integri gli estremi richiesti dalla giurisprudenza amministrativa per configurare il controllo analogo e mette in discussione la legittimità degli affidamenti in essere";

Dato atto che la nozione di "controllo analogo" deriva da una evoluzione della giurisprudenza comunitaria e amministrativa ad oggi ormai consolidata;

- che secondo la giurisprudenza comunitaria (sentenza della Corte di giustizia 18 novembre 1999, in Causa C-107/98, Teckal) per un legittimo affidamento in house è necessario che l'Amministrazione eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi e che il soggetto affidatario deve svolgere la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza.
- che in ragione del "controllo analogo" e della "destinazione prevalente dell'attività", l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa.
- che, per la sussistenza del requisito, risulta necessaria la presenza di strumenti di controllo dell'ente pubblico più intensi di quelli previsti dal diritto civile, dovendo questo poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

riconosce alla maggioranza assembleare con la naturale conseguenza che il consiglio di amministrazione di una S.p.A. in-house non deve avere rilevanti poteri gestionali, e l'ente abbia la possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società" (sentenza della Corte di giustizia 10 settembre 2009, in Causa C- 573/07, Sea, punto 65)

- che il controllo esercitato dall'Amministrazione deve essere tale da consentire di influenzare le decisioni della società controllata presupponendo quindi che l'ente controllante eserciti un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, di modo che il primo sia in grado di dettare le linee strategiche e di influire in modo effettivo ed immediato sulle decisioni dell'affidatario. Occorre, cioè, che tra l'ente controllante e la e la società controllata sussista una relazione equivalente ad una relazione di subordinazione gerarchica, che si verifica in presenza di un controllo gestionale e finanziario stringente del primo sul secondo (Consiglio di Stato, sez. V, 31 marzo 2009, n. 5082; Consiglio di Stato, sez VI, 3 aprile 2007, n. 1514).
- che l'impresa non deve aver acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo dell'ente pubblico - precarietà che può, altresì, rinvenirsi nell'avvenuto ampliamento dell'oggetto sociale, nell'espansione territoriale dell'attività della società-e che le prestazioni della società controllata siano sostanzialmente destinate in via esclusiva all'ente locale controllante, (sentenza Corte di giustizia 1 maggio 2006, in Causa C-340/06, Carbontermo e Consorzio Alisei, punto 36) verificando il rispetto di tale condizione alla luce di tutte le circostanze, sia quantitative, sia qualitative, che costituiscono indici sicuri di riferimento, quali ad es. il fatturato, o la rilevanza dell'attività prestata nei confronti di altri soggetti.

Atteso che l'Ente non risulta avere provveduto ad adeguare i propri strumenti gestionali al fine di garantire tale requisito, come risulta – da ultimo - dalla delibera G.C. n. 179 del 9.11.2010 in cui la Giunta Comunale ha preso atto dell'attività istruttoria svolta dagli uffici sul tema del controllo analogo in relazione alle proposte di modifica allo Statuto di Genia spa presentate dalla Commissione consiliare Affari Istituzionali, su impulso della Commissione consiliare d'indagine istituita su Genia spa a causa delle rilevanti criticità economico-finanziarie della società stessa;

Rilevato che l'affidamento di servizi strumentali non ha comportato riflessi in materia di trasferimento di personale;

Ribadito che il Comune è obbligato ad informare la propria azione a principi di efficacia, efficienza ed economicità, oltre che di legittimità;

Atteso che, per quanto riguarda il servizio di connettività, aderendo al Sistema Pubblico di Connettività, il Comune può avvalersi dei servizi offerti dalla Convenzione n. 3/2006, stipulata in data 25.05.2006 a seguito di gara pubblica, fra il Centro Nazionale per



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

l'informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) e il raggruppamento Temporaneo di Imprese con mandatario la società Fastweb Spa e con mandante la ditta HP Enterprise Service Italia s.r.l.;

Che l'ufficio interessato ha verificato che il progetto risponde pienamente alle esigenze manifestate da codesta amministrazione, in quanto prevede un notevole miglioramento nell'affidabilità ed assistenza delle connessioni e un'elevata flessibilità nell'adattarsi a future esigenze sia di banda che di nuove sedi, oltre ad essere economicamente conveniente, anche in relazione delle progressive riduzioni annue (5%) praticate sulle tariffe,

Considerato che l'adesione alla Convenzione citata e il passaggio al nuovo fornitore può essere attivata indicativamente nell'arco di tre mesi;

Vista la delibera del Commissario G.C. n.189 del 25.11.2010 con cui è stata promossa azione giudiziale di nullità delle società partecipate da Genia spa;

Vista la delibera del Commissario G.C. n.15 del 7.2.2011 con cui è stata promossa azione giudiziale avverso Genia spa per la nullità delle alienazioni dal Comune a Genia spa del diritto di proprietà degli immobili ERP e quindi del patrimonio indisponibile del Comune;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla gestione diretta da parte dell'ente locale di tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie afferenti agli immobili trasferiti a Genia spa ma rientranti nel patrimonio indisponibile dell'ente locale;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dai responsabili dei servizi interessati così come previsto dall'art. 49, 1° comma, del D.lgs. 267/00;

DELIBERA

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla gestione diretta da parte del Comune in economia o tramite procedura pubblica di affidamento del servizio strumentale di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali e degli immobili trasferiti a Genia spa ma rientranti nel patrimonio indisponibile dell'ente locale, a partire dal **1 aprile 2011**.

2. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla gestione diretta del servizio di connettività tramite la Convenzione n. 3/2006, stipulata in data 25.05.2006 a seguito di gara pubblica, fra il Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) e il raggruppamento Temporaneo di Imprese con mandatario la società Fastweb Spa e con mandante la ditta HP Enterprise Service Italia s.r.l. a partire dal **1 giugno 2011**.



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

3. di riservarsi con successivo atto a definire tempi, modalità e procedure relative alle riscossioni dei canoni ERP;
4. di dare atto che le procedure di affidamento di servizi a Genia SPA non hanno comportato il contestuale trasferimento di dipendenti comunali;
5. di demandare al Segretario Generale ed ai Dirigenti competenti l'attuazione del presente provvedimento;
6. di trasmettere il presente atto a Genia spa.

Successivamente,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



San Giuliano Milanese

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.6
IN DATA 24.02.2011.**

OGGETTO:

**SERVIZI STRUMENTALI ALL'ENTE LOCALE - CONNETTIVITÀ E
MANUTENZIONE IMMOBILI - DETERMINAZIONI -**

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/00.

Il sottoscritti, in qualità di Dirigente del Settore Affari Generali e Dirigente Settore Tecnico esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, esprimono il sottoscritto parere **favorevole** per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

La proposta, in coerenza con la delibera di G.C. n.199/2010, evidenzia l'assenza di un controllo analogo coerente con i principi della giurisprudenza come confermato dai comportamenti della società che ha operato in piena autonomia e nella generale consapevolezza della necessità di disciplinare i rapporti in modo più sistemico. Si riporta in proposito l'art.12 del contratto n.440/2008 relativo alla concessione strade comunali e segnaletica stradale che così dispone:

"Le modalità di indirizzo e controllo dovranno essere coordinate ed essere conformi alle disposizioni in cui al documento relativo al controllo analogo che sarà approvato con apposito provvedimento amministrativo da parte dei competenti organi del Comune di San Giuliano Milanese".

Ciò premesso,

Vista la relazione del gruppo di lavoro depositata agli atti del Comune in data 12.07.10 di cui si richiamano integralmente le argomentazioni.

Vista la relazione in tema di economicità di alcuni servizi elaborata dagli uffici ed in fase di definitivo deposito.

Dato atto che la "strategia", sia pur nei ristretti ambiti tracciati dalla normativa, non è rilevante ai fini dell'espressione del parere tecnico

San Giuliano Milanese, li 17.02.2011

Il Segretario Generale
D.sa Nicolina BASTA

Il Dirigente del Settore Tecnico

Arch.Roberto CORRADI



San Giuliano Milanese

Letto, firmato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott.ssa Francesca Iacotini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Nicolina Basta

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

attesta

- Che la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____
come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/00;

E' divenuta esecutiva il _____ dopo 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Nicolina Basta